

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Ecco le regole per le donazioni in natura agli enti del terzo settore***

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Un altro tassello della riforma degli enti del terzo settore prende corpo. **Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il D.M. 28.11.2019 che regola le donazioni in natura agli Ets.** Il provvedimento costituisce l'attuazione del contenuto dell'[articolo 83, comma 2, codice del terzo settore \(D.Lgs. 117/2017\)](#) ed era molto atteso dagli addetti al settore.

Infatti, mentre le **erogazioni liberali in denaro agli Ets** hanno trovato una regolamentazione immediata nello stesso [articolo 83 cts](#), per le **donazioni in natura** l'operatività era stata sospesa.

Per effetto delle disposizioni del codice del terzo settore la normativa precedente, che regolava le **donazioni alle Onlus**, era stata **abolita**, in un primo tempo con l'eccezione del **comma 3** dell'[articolo 13 D.Lgs. 460/1997](#), che disciplinava appunto le **liberalità in natura**. Questa norma è stata però **abrogata completamente dal 2018**, per effetto dell'[articolo 1, comma 208, lett. h\), L. 205/2017](#), lasciando di conseguenza l'intera fattispecie regolata dall'[articolo 83 cts](#) e producendo, di fatto, un vuoto operativo che si è finalmente colmato con il provvedimento in commento.

In attuazione della norma richiamata, **il decreto individua le tipologie di beni la cui donazione a un ente del terzo settore non commerciale dà diritto:**

- **alla detrazione Irpef del 30%, elevata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato o;**
- **alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.**

Come nel caso delle liberalità in denaro il provvedimento ricorda che, **in attesa che venga istituito il Registro Unico del Terzo Settore, l'agevolazione si applica attualmente alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus.**

A regime, invece, destinatari della liberalità potranno essere tutti gli Ets, comprese le **cooperative sociali** ed escluse le **imprese sociali costituite in forma di società**.

In ogni caso, è fatto **obbligo di utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria**, ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con riferimento alla tipologia di beni oggetto della donazione, **a differenza della precedente normativa, il provvedimento non effettua una distinzione merceologica.**

**Ciò è comprensibile nella considerazione che, come visto, la donazione può pervenire anche da un privato.**

**Per la quantificazione della donazione è necessario fare riferimento al criterio del valore normale dell'[articolo 9 Tuir](#). Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale – e, quindi, nell'ipotesi in cui il donante sia un soggetto titolare di reddito d'impresa –, l'ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.**

Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (il riferimento è alle **lettere a e b dell'[articolo 85, comma 1, Tuir](#)**), per quantificare la liberalità sarà necessario prendere il **minore tra il valore normale** e quello determinato applicando le disposizioni sulle **valutazioni delle rimanenze** di cui all'[articolo 92 Tuir](#).

In ogni caso, avverte il provvedimento, **nel caso di donazioni di beni fuori dall'ambito dell'impresa è sempre necessaria una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, nel caso in cui il valore della singola cessione sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.**

La perizia deve essere **recente**, cioè datata non più di 90 giorni prima del trasferimento del bene, e deve essere **conservata in copia dal soggetto destinatario dell'erogazione**.

L'ultimo articolo del provvedimento indica quali “carte” devono accompagnare la donazione. Nel dettaglio, **il donatore deve predisporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.**

**A sua volta, invece, il soggetto destinatario dell'erogazione deve predisporre una dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Come detto, il provvedimento copre un vuoto aperto dal 2018 ma non fornisce alcuna specifica indicazione in relazione a quanto avvenuto in mancanza della regolamentazione.

A tale riguardo si può ipotizzare che la donazione possa essere comunque **agevolata** se, dal punto di vista oggettivo, rientra in una delle fattispecie sopra descritte e se viene acquisita la documentazione più sopra richiamata.

Inutile dire, però, che un più puntuale chiarimento sul punto sarebbe stato sicuramente ben gradito.

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)